

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Preventivo scritto seguito dal conferimento dell'incarico: l'avvocato non può invocare l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014**

*Qualora l'avvocato abbia concordato il proprio compenso col cliente mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta (poi integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo), va escluso che egli possa invocare l'applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.3.2018, n. 9242**

...omissis...

#### Ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 13/02/2015 l'avv. dddddd proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Giudice delegato al fallimento dddd la mancata applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, relativamente alle spese professionali. Con decreto del 15/10/2015 il Tribunale ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora interessa, che il D.M. n. 55 del 2014, art. 1, prevede l'applicazione dei parametri ivi stabiliti in ogni caso di mancata determinazione in forma scritta del compenso, circostanza che non ricorre nel caso di specie perchè l'avv. Xdddddha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo scritto: ne deriva che egli non può invocare i parametri stabiliti dal citato decreto.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione ddddulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria, la Curatela.

Con il primo motivo vengono denunciate l'errata valutazione delle prove documentali e l'errata motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in quanto il compenso proposto dall'avvdddd non è mai stato accettato dalla Curatela, per cui non esiste alcuna determinazione contrattuale del compenso medesimo.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 1, nonchè dell'omesso esame circa un fatto decisivo, perchè, da un lato, la Curatela stessa non ha adempiuto agli impegni stabiliti nel preventivo, mancando di corrispondere il previsto acconto pari al 20% del compenso totale; dall'altro, avendo l'avv. Xddddddcessato il rapporto professionale prima del completamento dell'incarico, il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso dell'attività svolta sulla base del parametro delle tariffe professionali, anzichè basarsi sul preventivo concordato.

In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del Consigliere relatore comunicata alle parti contiene un refuso, in quanto trattasi in realtà di manifesta "infondatezza" del ricorso e non, invece, di manifesta "fondatezza", com'è reso evidente dalla breve motivazione contenuta nella proposta medesima, volta chiaramente ad esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza delle doglianze formulate; ciò esclude che possa configurarsi una lesione del diritto di difesa del ricorrente (cfr., sul punto, Cass. n. 23738/2017, par. 1).

Il ricorso è, conformemente alla proposta del Consigliere relatore, manifestamente infondato.

I parametri dei compensi all'avvocato stabiliti dal D.M. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1 dello stesso, "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonchè di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo art. 2".

Nel caso di specie l'avv. X ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta, che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che egli potesse invocare l'applicazione dei parametri stabiliti dal citato D.M. Quanto alla circostanza che il rapporto professionale sia cessato prima del completamento dell'incarico, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 7, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che "si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale", secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata.

Il dedotto mancato versamento, da parte della Curatela, dell'anticipo pari al 20% del compenso pattuito nel preventivo, costituisce una questione nuova implicante apprezzamenti di fatto preclusi a questa Corte, ed è pertanto inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.